

ALLEGATO 2

Parte I

CRITERI E PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER STABILIMENTI IN CUI SONO PRESENTI LE CATEGORIE DI IMPIANTI / ATTIVITA' ELENCAE NEL PROVVEDIMENTO REGIONALE E / O PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente documento, vengono definite le modalità di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con impianti o attività individuati nell'Allegato 1 della presente DGR e di quelli di cui all'Allegato 1 del DPR 59/2013 per i quali la Regione Liguria non ha adottato specifica autorizzazione in via generale, sulla base di quanto definito dall'art. 272 del D.lgs. 152/06.

I gestori potranno inoltre presentare domanda di adesione per fasi lavorative non ricomprese nelle categorie per le quali la Regione ha adottato una autorizzazione generale, ma presenti nelle corrispondenti categorie statali. (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: categoria g) *“Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno”* ricomprende, al suo interno, l'attività di verniciatura a immersione che non è presente nella corrispondente categoria delle autorizzazioni in via generale di tipo regionale).

Per avvalersi della presente procedura semplificata di autorizzazione generale il Gestore deve presentare domanda di adesione al SUAP del Comune territorialmente competente in via telematica e sottoscritta digitalmente:

- per la sola autorizzazione generale come previsto dall'art. 3 comma 3 del Regolamento AUA; il Gestore dovrà fare riferimento alla modulistica prevista nel successivo allegato 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore potrà avviare la stessa decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte del Comune.

oppure

- nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale. In questo caso il Gestore dello stabilimento dovrà fare riferimento alla procedura di cui all'art. 4 del DPR 59/2013 e alla modulistica di cui alla DGR. n. 1076/2016 così come modificata dall'allegato 6 alla presente deliberazione. Ai fini dell'esercizio

dell'attività, il Gestore dello stabilimento dovrà attendere il rilascio espresso dell'AUA da parte dello SUAP.

2. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/06:

- a) nel caso in cui siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il Gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- b) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte V del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili), ad eccezione della pulitura a secco per la quale la Regione ha adottato l'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 275 comma 20 del D.lgs. n. 152/06.
- c) nel caso in cui non siano rispettati:
 1. i criteri e i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui alla parte II del presente allegato;
 2. i requisiti tecnico costruttivi e gestionali relativi alle singole categorie di impianti e attività.
- d) nel caso in cui lo stabilimento sia già autorizzato o da autorizzare in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06. E' fatta salva la possibilità, per uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 269, qualora ve ne fosse la condizione, di mutare il proprio regime autorizzativo passando da una autorizzazione in via ordinaria ad una in via generale;

3. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO, MODIFICA DI UNO STABILIMENTO E PER IL RINNOVO DI STABILIMENTO ESISTENTE

Dovrà presentare domanda di adesione all' autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06:

- il Gestore che intenda installare, trasferire o modificare uno stabilimento;

- il Gestore che, in caso di rinnovo dell'autorizzazione, intenda continuare l'esercizio dell'impianto presente nello stabilimento.

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria.

3.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte, dovrà essere:
 - trasmessa allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica
 - sottoscritta digitalmente dal Gestore dello stabilimento
 - comprensiva degli allegati indicati nel modello di "domanda di adesione" di cui all'allegato 3,
- b) Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale, i gestori devono dichiarare nella domanda di autorizzazione che:
 - nello stabilimento non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettature e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 - gli impianti e attività svolte nello stabilimento non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 275 del d.lgs. 152/2006 relativo alle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) (ad eccezione della pulitura a secco per la quale la Regione ha adottato l'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 275 comma 20 del D.lgs. n. 152/06);
 - all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria disciplinata dall'art. 269 del dlgs 152/2006;
 - gli impianti e le attività svolte nello stabilimento rispettano:
 - i criteri e i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato;
 - i requisiti tecnico costruttivi e gestionali relativi alle singole categorie di impianti e attività di cui al successivo allegato 5. In assenza di autorizzazioni generali regionali, il gestore dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'allegato I del dpr 59/2013.
 - lo stabilimento è compatibile con le prescrizioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune
 - lo stabilimento è compatibile con le Normative Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative misure di protezione civile.
 - di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

3.2. PROCEDIMENTO ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

- a) Qualora il Gestore intenda avvalersi dell'AUA:
- deve far riferimento alla procedura di cui all'art. 4 del DPR 59/2013 e alla modulistica di cui alla DGR. n. 1076/2016, così come modificata dall'allegato 6 alla presente deliberazione. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore dello stabilimento dovrà attendere il rilascio espresso dell'AUA da parte dello SUAP.
- b) Qualora il Gestore intenda avvalersi della sola autorizzazione generale - come previsto dall'art. 3 comma 3 del Regolamento AUA - dovrà fare riferimento alla modulistica prevista nel successivo allegato 3.
- Il procedimento di autorizzazione, modifica o trasferimento dello stabilimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP.
 - L'autorizzazione generale assume efficacia, ed Il Gestore potrà quindi avviare, modificare o trasferire, l'attività decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art. 272 c.3 del d.lgs. 152/2006.
 - Nel caso di domanda incompleta, il Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al Gestore – tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa. In tali casi il termine di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
 - Il Gestore che intende installare, modificare o trasferire uno stabilimento, nel caso in cui non sia stata negata l'autorizzazione, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo al Comune e all'Arpal, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto.
 - L'Autorità Competente, con proprio provvedimento, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del dlgs. 152/06, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. In tali casi, l'autorità competente comunica - tramite il SUAP – il diniego dell'autorizzazione.
 - Decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, l'autorizzazione decade.

- Il Gestore presenta domanda di autorizzazione in conformità all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non è più conforme ai requisiti per l'accesso all'autorizzazione generale.
- Le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai 15 anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche non sostanziali dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo i Gestori presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

3.3. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PRESENTI NELLO STABILIMENTO

- a) Gli impianti termici civili, presenti nello stabilimento, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ma sono sottoposti alle disposizioni del Titolo II della parte V del D.lgs. 152/06.
- b) Gli impianti di combustione a servizio delle attività ricomprese nell'autorizzazione generale non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera solamente se le potenzialità sono contenute entro le soglie fissate alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Se nello stabilimento sono presenti impianti di combustione a servizio dell'impianto produttivo che superano le soglie sopra menzionate, il gestore deve presentare un'unica domanda di autorizzazione ordinaria comprensiva di tutti gli impianti e attività dello stabilimento o aderiscono alla eventuale pertinente autorizzazione generale.
- c) I gestori di attività ricomprese nelle autorizzazioni generali di cui all'allegato 1 della presente delibera e dell'allegato 1 del DPR 59/2013 in cui sono presenti impianti di combustione alimentati a metano e GPL di potenzialità compresa tra 1 e 3 MW, esistenti al 19.12.2017, presentano domanda di autorizzazione ordinaria o aderiscono alla eventuale pertinente autorizzazione generale entro il 1 gennaio 2028.
- d) Il combustibile utilizzato dovrà rispettare la normativa in materia di combustibili.

3.4. DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il Gestore è tenuto, entro sessanta giorni, a comunicare al SUAP eventuali variazioni della ragione sociale della ditta, della sede legale della ditta, la cessione d'azienda (subentro, volturazione, ecc.), la cessazione dell'attività. Il SUAP, provvederà ad inoltrare la comunicazione al Comune competente per territorio ed all'ARPAL.
- b) I procedimenti di modifica di impianti/attività o le comunicazioni di variazione amministrativa di cui al precedente punto, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione.
- c) L'autorizzazione generale può essere sempre revocata dal Comune territorialmente competente qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti per le fattispecie.
- d) In caso di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate le sanzioni previste dalla legge (art. 279 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii).
- e) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI E ATTIVITA'- ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

1. PRESCRIZIONI PER L'UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune competente, l'ubicazione dell'impianto deve rispettare la seguente prescrizione: l'impianto deve essere localizzato ad una distanza non inferiore a 10 metri da qualunque civile abitazione, misurati in ogni direzione a partire dal perimetro dell'insediamento produttivo, inteso come volume all'interno del quale sono svolte le fasi lavorative.

Tale prescrizione non si applica nel caso di:

- a) Impianti già autorizzati adibiti al sgrassaggio superficiale dei metalli nei quali non si utilizzano solventi alogenati caratterizzati dalle indicazioni di pericolo H341, H351 e H371 e nei quali si utilizzano solventi in quantità non superiore a 2,4 kg/giorno.
- b) Impianti già autorizzati in cui si utilizzano mastici o colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 2 kg/giorno.
- c) Stabilimenti esistenti per i quali è stata presentata la sola dichiarazione, allegata alla dgr. n. 2538 del 23/12/1998, riguardante le attività adibite alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno, con utilizzo di materie prime non superiore a 400 kg/giorno.
- d) Stabilimenti esistenti con impianti di lavorazioni meccaniche dei metalli e/o trattamenti superficiali e/o altre lavorazioni dei metalli se non soggetti all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- e) Stabilimenti in cui sono presenti attività di restauro e artigianato artistico effettuate prevalentemente con lavorazioni manuali, che utilizzano in maniera limitata apparecchiature per lavorazioni meccaniche, levigatura e carteggiatura a condizione che:
 - le lavorazioni meccaniche, carteggiatura e levigatura non siano effettuate su legno duro;
 - sia utilizzato un quantitativo di legno inferiore a 1500 kg/anno;
- f) Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- g) Nel caso di "verniciatura a pennello/ruolo eseguita in piccoli cantieri navali in cui vengono utilizzati quantitativi annui di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature con consumo complessivo di COV rispettivamente pari a 2500 Kg/anno e 12 Kg/giorno", per i quali la distanza minima da qualunque civile abitazione deve essere di almeno 100 metri.

2. PRESCRIZIONI PER LA UBICAZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO

Le prescrizioni di cui al presente punto si applicano solo nel caso di impianti e attività con emissioni convogliate.

In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune competente, l'ubicazione dei condotti di scarico deve rispettare le seguenti condizioni: i condotti di scarico devono essere realizzati in modo tale da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso e garantire la minore interferenza possibile con le aperture di aerazione degli eventuali edifici circostanti presenti. Pertanto gli scarichi gassosi devono essere effettuati con camini ad andamento verticale con lo sbocco posto ad una quota superiore di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dal punto di emissione. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dell'edificio più vicino diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza lineare eccedente i 10 metri.

3. CARATTERISTICHE DEI CONDOTTI PER LO SCARICO DEGLI EFFLUENTI E DEI PUNTI DI PRELIEVO

Le prescrizioni di cui al presente punto si applicano solo nel caso di impianti e attività con punti di emissione convogliata per i quali sono previsti valori limite in concentrazione.

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese dotate di opportuna chiusura per la misura ed il campionamento degli effluenti

I punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni.

4. ACCESSO IN SICUREZZA AL CAMINO E DISPONIBILITÀ DI UN POSTO DI LAVORO IN SICUREZZA

Le prescrizioni di cui al presente punto si applicano solo nel caso di impianti e attività con punti di emissione convogliata per i quali sono previsti valori limite in concentrazione.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo la legislazione vigente e garantito in qualsiasi momento.

5. MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME DELL'IMPIANTO

L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo al Comune e ad ARPAL, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Per gli impianti per cui la messa in esercizio e la messa a regime coincidono, questo deve essere esplicitato nella comunicazione stessa.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora il Comune competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. GESTIONE DELL'IMPIANTO

L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa al Comune per il conseguimento dell'autorizzazione in via generale.

Qualora si verifichi una interruzione nel funzionamento dei sistemi di abbattimento, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento al Comune e all'ARPAL.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

7. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di aspirazione e abbattimento asserviti agli impianti oggetto di autorizzazione generale devono essere opportunamente registrate.

Deve essere garantita la manutenzione dei sistemi di aspirazione e abbattimento da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore (libretto d'uso / manutenzione o

assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra la manutenzione deve essere effettuata con frequenza almeno annuale.

Tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di aspirazione e abbattimento dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

8. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Ove non diversamente disposto nello specifico allegato tecnico di riferimento, laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno annuale, annotate in apposito registro.

9. MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Le seguenti prescrizioni di si applicano solo nel caso di impianti e attività con emissioni convogliate per le quali sono definiti limiti nello specifico allegato tecnico.

Entro 20 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà effettuare il rilevamento delle emissioni generate.

Entro 40 giorni dalla data di svolgimento del rilevamento, i relativi risultati dovranno essere trasmessi al Comune territorialmente competente.

Il gestore deve tenere a disposizione dell'Autorità Competente al Controllo i risultati degli autocontrolli, ove disposti nello specifico allegato tecnico di riferimento.

Le prescrizioni di seguito indicate valgono sia per i controlli delle emissioni in fase di avvio dell'impianto, sia per gli autocontrolli periodici delle emissioni, ove disposti nello specifico allegato tecnico di riferimento.

Per il numero e la durata dei campionamenti devono essere seguite le disposizioni delle norme relative a “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”- Manuale UNICHIM 158/88 e successivi aggiornamenti.

Potranno essere utilizzate metodiche alternative a quelle proposte negli specifici allegati tecnici purché abbiano limite di rilevabilità compatibile con i limiti all'emissione fissati e purché sia indicata la metodica utilizzata sul referto analitico. Tali metodiche dovranno essere concordate preventivamente con ARPAL.

Per la valutazione della portata si dovrà fare riferimento al metodo UNI EN 16911 e successivi eventuali atti normativi a integrazione e/o modifica dello stesso. Le metodiche consigliate per la determinazione dei singoli inquinanti sono indicati negli specifici allegati tecnici delle attività.

I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto; tali condizioni operative dovranno essere specificate all'interno di una nota allegata ai risultati degli accertamenti compiuti;

10. DICHIARAZIONE ANNUALE.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'impresa deve trasmettere all'Autorità Competente una dichiarazione relativa al consumo di materie prime ed ausiliarie da compilare secondo il modello previsto per ciascuna categoria di impianto e attività di cui allo specifico allegato tecnico di riferimento.